

Direzione Normativa e Contenzioso
della Riscossione

Ai Professionisti interessati

Roma, 18 marzo 2019

Prot. n. 2019/1848040

Oggetto: Aggiornamento del regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio – Chiarimenti

AVVISO N. 1

Con riferimento alle richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74, comma 4 D. Lgs. 50/2016.

Domanda 1

Con riferimento al regolamento in oggetto con la presente chiedo se, ai fini del calcolo del numero minimo di incarichi (50) previsto dalla lett. e) dell'art. 5, nel "contenzioso della riscossione" della **Sezione A)** dell'art. 4 devono intendersi ricompresi anche gli incarichi di patrocinio dell'AdR (Equitalia Centro/Equitalia Servizi di Riscossione Spa) per interventi in procedure esecutive e per procedimenti di espropriazione presso terzi.

Risposta:

Si conferma, trattandosi di attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni.

Domanda 2

Lo scrivente è già iscritto nel Vostro elenco degli Avvocati nella sezione PENALE. Con la presente si chiede quindi se il sottoscritto debba nuovamente presentare la domanda di iscrizione, a mente degli artt. 6 co. 1 e 12 del regolamento, ai fini della propria permanenza nell'elenco, oppure no.

Tanto, in considerazione del fatto che il nuovo regolamento individua quale tipologia esclusiva di contenzioso quella relativa alla "riscossione", mentre non compare la sezione PENALE.

Risposta:

Come meglio indicato nella Premessa al Regolamento aggiornato, pubblicato sul sito web di AdER alla pagina https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/Regolamento_Avvocati_con_allegati_signed.pdf, AdER ha valutato l'opportunità di modificare il Regolamento adeguandolo alle concrete e attuali necessità.

L'Elenco è dunque articolato nelle tre Sezioni relative agli ambiti di contenzioso strettamente connessi con l'attività istituzionale di AdER, nelle quali non è ricompreso l'ambito relativo al diritto penale. Pertanto l'iscrizione è consentita solo per le sezioni previste dal Regolamento stesso e in presenza dei requisiti previsti.

Domanda 3

PREMESSA:

L'art. 5 (requisiti di iscrizione), comma 1, lett. e) così statuisce: *"dal 1° gennaio 2015 alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURI, aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe² a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l'iscrizione pari ad almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe"*.

La nota a piè di pagina n. 2 precisa che *"Per attività analoghe a quelle oggetto della sezione A si intendono le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni."*

Per attività analoghe a quelle oggetto della sezione B si intendono le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni avanti alla Corte di Cassazione e Magistrature Superiori.

Per attività analoghe a quelle oggetto della sezione C si intendono le attività di rappresentanza e difesa in giudizio nelle procedure concorsuali per la riscossione, in sede concorsuale, dei crediti derivanti da imposte, tasse, contributi e sanzioni".

Il requisito di cui innanzi (in particolare quello della rappresentanza in almeno 50 incarichi) può dirsi soddisfatto nel caso in cui l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio è stata svolta in virtù di delega del procuratore costituito?

PRECISAZIONI

All'uopo si evidenzia che:

1) l'art. 5 non fa espressamente riferimento al mandato giudiziale ma utilizza la dicitura "incarichi in attività analoghe".

Il fine che la ridetta disposizione intende realizzare è che gli incarichi di rappresentanza dell'Adr vengano affidati ad avvocati con comprovata esperienza in giudizi in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni.

Orbene, avendo collaborato per oltre dieci anni con avvocati difensori dell'Agente della Riscossione (prima Equitalia poi Agenzia delle Entrate Riscossione), provvedendo a redigere atti, implementando documentazione in Agenda Legale e sostituendo - in virtù di delega - il procuratore costituito in udienza in incarichi di numero superiore a quello indicato alla richiamata lettera e), ritengo di aver maturato sufficiente esperienza professionale per poter rappresentare l'Ader in giudizio.

2) La prova di cui al comma 2 dell'art. 5 (pagina 7) e cioè - *"nel caso in cui intenda comprovare il requisito mediante il numero di incarichi, il Professionista dovrà allegare copia degli incarichi o della procura alle liti (contenenti le informazioni: data conferimento, autorità adita, oggetto dell'incarico) e/o degli atti del giudizio (contenenti le informazioni: data dell'atto, autorità adita, oggetto, Numero di Registro Generale)"* - potrebbe consistere nel caso di specie nella allegazione della copia del verbale di udienza (da cui risultano la sostituzione del difensore, data dell'atto, oggetto, numero di Registro Generale) ovvero da copia della delega per la sostituzione in udienza.

3) I conferimenti di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio predisposti negli anni dall'ADR hanno sempre previsto la possibilità che il difensore incaricato potesse ricorrere a domiciliatari o sostituti (si veda a titolo esemplificativo l'art. 1.4 del facsimile dell'"*Accordo per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio*" allegato al Regolamento), di talché l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del sostituto è legittimata dallo stesso accordo di conferimento di incarico.

4) La possibilità che un avvocato possa farsi sostituire da altro collega è normativamente disciplinata dall'art. 14, comma 2 ultimo periodo, della L. 31/12/2012, n. 247 che così testualmente recita *"Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta"*.

5) L'interpretazione sopra proposta - e cioè che l'incarico di rappresentanza può essere conferito dall'avvocato che ha ricevuto mandato alle liti - è conforme a quella fornita del Ministero della Giustizia con il DM 25/02/2016, n. 47, emanato ai sensi dell'art. 1 della L. 31/12/2012, n. 247.

Ed, infatti, l'art. 21, comma 1, della L.n. 247/2012 prevede che: *"La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale"*.

L'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero della giustizia 25/02/2016, n. 47 statuisce che: *"La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato: [...] c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista"*.

Risposta:

Atteso che per attività analoghe devono intendersi "le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni", la mera sostituzione in udienza non integra il contenuto del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del Regolamento.

Domanda 4

Nel caso in cui una Associazione di professionisti presenti la domanda per l'iscrizione nell'Elenco per l'affidamento di incarichi, il libero professionista in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e facente parte della stessa Associazione di professionisti che ha già presentato la domanda, può presentare un'altra autonoma domanda di inserimento nell'Elenco?

Risposta:

Il libero professionista, che esercita l'attività nella qualità di associato di un'associazione che abbia presentato la domanda per l'iscrizione nell'Elenco, può presentare autonoma domanda di iscrizione come professionista singolo, purché in possesso dei requisiti richiesti e non sia stato indicato quale avvocato esecutore dell'associazione medesima.

Domanda 5

Nel caso di Associazione di professionisti il requisito di cui alla lettera e) ossia 50.000,00 euro di fatturato specifico o in alternativa 50 incarichi deve essere posseduto dall'Associazione di professionisti o dai singoli professionisti?

In tale ipotesi, ossia nel caso in cui il requisito di cui alla lettera e) ossia 50.000,00 euro di fatturato specifico o in alternativa 50 incarichi deve essere posseduto dai singoli professionisti, l'accordo di cui al punto 9.2 del Regolamento di € 35.000,00 per l'iscrizione di in uno o più Circondari di Tribunale del medesimo Distretto di Corte d'Appello deve intendersi complessivamente per l'Associazione o di € 35.000,00 per ogni singolo professionista facente parte dell'Associazione che possiede i requisiti per l'iscrizione (per esempio una Associazione di 4 professionisti potrà sottoscrivere un accordo di € 140.000,00)?

Risposta:

In caso di associazione professionale, come precisato all'art. 5 del Regolamento, il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere posseduto cumulativamente dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori e singolarmente da ciascuno di essi nella misura minima del 10% (da calcolarsi in funzione del numero degli incarichi o del fatturato specifico).

L'importo dell'accordo di cui al punto 9.2 del Regolamento deve intendersi complessivo per l'Associazione e non moltiplicato per il numero dei professionisti indicati quali esecutori.

Domanda 6

Nel caso in cui il professionista associato in associazione professionale ovvero il socio di società di avvocati richieda l'iscrizione singolarmente, così come previsto a pag. 3 punto 3.2 del regolamento, l'associazione professionale o la società tra professionisti, nella cui compagine sia inserito il predetto professionista, potrà richiedere l'iscrizione nell'elenco avvalendosi dei requisiti maturati da quest'ultimo per la parte eccedente 50.000 euro di fatturato o 50 incarichi maturati nel periodo indicato sub lettera e) ? (Esempio : nel caso in cui il professionista abbia conseguito nel periodo di cui alla lettera e) un fatturato specifico in attività analoghe pari ad € 120.000,00 o in alternativa aver svolto nel medesimo periodo almeno 120 incarichi in attività analoghe, l'associazione professionale o la società tra professionisti, nella cui compagine sia inserito il predetto professionista, potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco avvalendosi dei requisiti eccedenti di € 70.000,00 come fatturato specifico o di 70 incarichi in attività analoghe).

Risposta:

La risposta è negativa in quanto l'associazione o la Società non possono indicare come esecutore, e conseguentemente spendere i relativi requisiti, il professionista che ha presentato domanda di iscrizione singolarmente.

Domanda 7

Nel caso in cui il professionista sia già iscritto nell'Elenco 2018 ed abbia già svolto incarichi per conto di Agenzia Entrate Riscossione in materia di cui alla sezione C) (Contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali) ma abbia conseguito un fatturato specifico pari ad almeno 50.000,00 € o, in alternativa, abbia svolto nel medesimo periodo almeno 50 solo in attività analoghe a quelle oggetto alla sezione a) ma non pure in attività analoghe a quelle oggetto della sezione c), è prevista la possibilità che tale professionista possa lo stesso presentare la domanda per l'iscrizione nella sezione c) e ciò al fine di permettere

all'Ente di continuare ad avvalersi di professionisti a cui già aveva affidato incarichi in materia di procedure concorsuali?

Risposta:

Alla richiesta di chiarimento deve darsi risposta negativa.

Domanda 8

Considerato che la scrivente ha collaborato e collabora attualmente con Vostro fiduciario per il quale ha curato e cura, in particolare, la redazione di atti difensivi e la sostituzione processuale (attività comprovate dalle fatture emesse e dai relativi allegati che riportano il numero di Agenda Legale della pratica e la specifica attività), e ciò per almeno cinquanta incarichi nel periodo preso in considerazione dal vigente regolamento, pone il seguente quesito:

Può considerarsi l'attività svolta nel periodo in questione come "aver svolto almeno 50 incarichi in attività analoghe" di cui alla lettera e) dell'art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di rappresentanza?

Possono gli incarichi essere comprovati dagli allegati alle fatture emesse, indicanti il numero di Agenda legale, le parti, la specifica attività (redazione comparsa, sostituzione di udienza).

Può pertanto la sottoscritta considerarsi idonea all'iscrizione nell'albo dei fiduciari dell'Ente?

Risposta:

Nel rinviare a quanto osservato in risposta alla domanda n. 3, si precisa che gli incarichi utilizzabili ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del Regolamento non possono sostanzarsi in un'attività professionale a supporto dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio svolta da altro professionista, né nella mera collaborazione presso lo studio legale incaricato.

Domanda 9

Tra le attività connesse alla riscossione, più precisamente tra quelle analoghe alla riscossione richiamate nel bando pubblicato, rientrano anche i ricorsi presentati direttamente nei confronti delle Prefetture avverso sanzioni amministrative?

Risposta:

Nel richiamare quanto previsto nella nota n. 2 a piè della pagina 6 del Regolamento, le impugnazioni delle sanzioni amministrative presentate innanzi al Prefetto (ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada) non costituiscono "attività analoghe" a quella oggetto delle Sezioni in cui l'Elenco è articolato.

Domanda 10

Dall'esame del bando di cui in oggetto, apprendo che onde poter essere iscritto nell'elenco, tra l'altro, è richiesto di documentare lo svolgimento di almeno 50 incarichi nel periodo compreso tra il 2015 e la pubblicazione del bando sul GURI. Segnatamente è previsto di dover dimostrare di "aver svolto". Chiedo se si intendono come "svolti" incarichi iniziati, ad esempio, nel 2014 ma con udienze tenutesi nel 2015 e sentenza pubblicata nel 2016 oppure se si intendono per "svolti" solo incarichi relativi a pratiche incardinate, depositate o notificate nel periodo compreso tra il 1.1.15 e la pubblicazione del bando.

Risposta:

Potranno concorrere al requisito gli incarichi la cui esecuzione sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 1° febbraio 2019, anche se conferiti in data precedente.

Domanda 11

Per poter presentare domande relative all'inserimento nell'elenco avvocati occorre dimostrare di aver patrocinato cause in materia di riscossione tasse e tributi? Potrà quindi partecipare solo chi ha fatturato relativo a tale tipo di cause?

Risposta:

Si conferma che l'iscrizione all'Elenco avvocati è subordinata al possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti all'art. 5 del Regolamento.

Domanda 12

In riferimento al requisito lettera E) del prefato regolamento, sub 2), se la collaborazione costante presso uno studio legale di Vs. fiduciario può essere utile ai fini della valutazione di cui alla richiamata lettera del regolamento.

Il fiduciario, con cui lo scrivente ha uno stretto rapporto di collaborazione (redazione atti - sostituzioni in udienza - gestione agenda legale), può certificare ai fini del requisito di cui alla lettera E) sub 2, allegando descrizione analitica dei giudizi espletati e copia dei verbali di udienza, il raggiungimento del richiamato requisito?

Risposta:

Vedasi chiarimenti nn. 3 e 8.

Domanda 13

Gentilmente potrei avere specificazioni sul requisito richiesto al **punto e)** del regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento

di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio non mi è chiaro il periodo da prendere in considerazione nè il fatturato nè il numero degli incarichi.

Risposta:

Come previsto nel citato punto e) dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, il periodo da prendere in considerazione è quello ricompreso *"dal 1° gennaio 2015 alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURI"*, il fatturato realizzato in attività analoghe a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l'iscrizione deve essere *"pari ad almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse"*, o in alternativa, il professionista deve *"aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe"*.

Domanda 14

Vi prego di fornire i seguenti chiarimenti:

1) Al fine di comprovare per la Sezione A il requisito di cui alla lettera e), comma 1, art. 5 del Regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco avvocati, si chiede se i ricorsi al Prefetto ex art.203 C.d.S. contro i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada rientrano tra gli incarichi in attività analoghe intese come attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie (ad eccezione delle procedure concorsuali) con esclusione della Corte di Cassazione e Magistrature Superiori.

2) Al fine di comprovare per la Sezione A il requisito di cui alla lettera e), comma 1, art. 5 del Regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco avvocati, si chiede se i ricorsi al Giudice di Pace ex art.204-bis C.d.S. contro i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada rientrano tra gli incarichi in attività analoghe intese come attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie (ad eccezione delle procedure concorsuali) con esclusione della Corte di Cassazione e Magistrature Superiori.

3) Al fine di comprovare per la Sezione A il requisito di cui alla lettera e), comma 1, art.5 del Regolamento per la costituzione e la gestione dell'elenco avvocati, si chiede se è sufficiente allegare copia degli incarichi o della procura alle liti (contenenti le informazioni: data di conferimento, autorità adita, oggetto dell'incarico), oppure è necessario allegare, in aggiunta all'incarico e/o procura alle liti, anche gli atti del giudizio (contenenti le informazioni: data dell'atto, autorità adita, oggetto, Numero di Registro Generale), in quanto un legale potrebbe avere ricevuto incarico e/o procura alla lite, ma non avere ancora iscritto a ruolo il giudizio per cui ha ricevuto incarico e/o procura alla lite.

Vi ringrazio per i chiarimenti che saprete offrirmi.

Risposta:

- 1) Vedasi chiarimento n. 9;
- 2) Al quesito si risponde affermativamente.
- 3) Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Regolamento, ai fini della comprova il professionista dovrà produrre *“copia degli incarichi o della procura alle liti (contenenti le informazioni: data conferimento, autorità adita, oggetto dell'incarico) e/o degli atti del giudizio (contenenti le informazioni: data dell'atto, autorità adita, oggetto, Numero di Registro Generale)”*.

Domanda 15

Non ho la connessione al sito <https://elencoavvocati.entraterriscossione.it>. È ancora presto? Quando sarà attivato il sito per inviare la domanda?

Risposta:

Il portale per l'inserimento delle domande d'iscrizione all'Elenco sarà accessibile a partire dalle ore 08.00 del 2 aprile 2019, termine iniziale previsto per la proposizione delle stesse.

Il Responsabile dell'Elenco
Flavio Pagnozzi¹

¹ L'originale firmato è depositato presso AdER